

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SANITARIO, IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 6 - CIG 206252624C

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2012 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

E

Cofely Italia S.p.A., sede legale in Roma, Via Ostiense, 333, capitale sociale Euro 280.800.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07149930583, C.F.:07149930583 e P. IVA:01698911003, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Ostiense, 333, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante Ing. Claudio Galli, nato a Roma il 23 novembre 1969, C.F.:GLLCLD69S23H501A nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **Manitalidea S.p.A.** con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 12, capitale sociale Euro 1.800.000,00, versato Euro 1.550.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 07124210019, C.F. e P. IVA 07124210019, domiciliata ai fini del presente atto presso l’impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Fabrizio Polidori repertorio n. 54923;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Assuntore**”)



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi Preliminari di Fornitura, Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi, di seguito per brevità "Ordinativi di Fornitura", deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura



deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 8 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 02/05/2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-86 del 04/05/2011;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 6 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 1593/8200/551823/3062 - 2012 per un importo di Euro 6.728.787,88 (seimilionisettecentoventottomilasettecentottantasette/88) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 03/10/2012 e avente n. 1593/8200/551832/3063 - 2012 pari ad un importo di Euro 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AXA Corporate Solutions Assurance ed avente n. XFR0048579LI stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti



contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "G" (Chiarimenti ed errata corrige) e l'Allegato "H" (Rettifiche).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Corrispettivi e tariffe**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - g) **Chiarimenti ed errata corrige**: il documento di cui all'Allegato "G";
 - h) **Rettifiche**: il documento di cui all'Allegato "H";
 - i) **Amministrazione Contraente o Amministrazione**: la Pubblica Amministrazione Sanitaria che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura. Sono pertanto da intendersi come Amministrazioni Contraenti le seguenti amministrazioni: le Aziende Ospedaliere ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 502/1992, gli Ospedali a gestione diretta, le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale ("AOU-SSN"), le Aziende Ospedaliere integrate con l'Università ("AO-U"), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), gli Enti di ricerca definiti ai



sensi dell'art. 40, L. 833/1978 e le Strutture ospedaliere militari;

- j) **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Tecnico Economico dei Servizi e/o nel Verbale di Presa in Consegna;
- k) **Data di Avvio del Servizio:** Data di presa in consegna del primo impianto;
- l) **Data di presa in consegna dell'impianto:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data il Fornitore prende in carico gli Impianti dell'Unità di Gestione, per l'esecuzione del servizio e assume, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile.
- m) **Importo Massimo:** l'importo corrispondente a Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00) IVA esclusa e non comprensivo del Plafond;
- n) **Importo Massimo Complessivo:** la somma dell'Importo Massimo e del Plafond, corrispondente a Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00);
- o) **Fornitore o Assuntore:** il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- p) **Lotto:** comprende l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Lazio, Campania e Sardegna;
- q) **Ordinativo Preliminare di Fornitura:** Il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione del Servizio di Audit Preliminare di Fornitura;
- r) **Ordinativo Principale di Fornitura:** Il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- s) **Ordine di Intervento:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente ordina uno specifico intervento da remunerarsi extra canone;
- t) **Piano Tecnico Economico dei Servizi:** documento redatto dall'Assuntore a seguito del Servizio di Audit preliminare di Fornitura, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei Servizi. Il PTE, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati, compresi gli interventi proposti per la riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria. Una volta approvato dall'Amministrazione Contraente, tale documento sarà parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
- u) **Plafond:** l'importo addizionale, corrispondente a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), rispetto all'Importo Massimo. La somma dell'Importo Massimo e del Plafond costituisce l'Importo Massimo Complessivo;
- v) **Richiesta Preliminare di Fornitura:** il documento che le singole Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti inviano al Fornitore ai fini della preventivazione ed eventuale attivazione del Ordinativo Preliminare di Fornitura. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico;



- w) **Servizi Energetici:** i servizi di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
 - x) **Verbale di Presa in Consegna:** Verbale redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione, secondo il modello di cui all'Appendice 8 del Capitolato Tecnico, a seguito del quale il Fornitore prende in carico gli Impianti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- I Contratti di Fornitura sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione e da quanto stabilito nelle parti negli Ordinativi di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, negli Ordini di Intervento, nel Verbale di Consegna e nel Piano Tecnico Economico dei Servizi.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.



2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:

Il Servizio di Audit Preliminare di Fornitura;

I Servizi Operativi “A, B e C” , suddivisi in:

- **I Servizi Energetici “A”**, a loro volta suddivisi in:
 - A.1** Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale (come definito dall’art. 1 lettera p del D.P.R. 412/93 e s.m.i.);
 - A.2** Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e impianto Idrico-Sanitario).
- **I Servizi Tecnologici con Efficientamento “B”**, a loro volta suddivisi in:
 - B.1** Servizio Tecnologico con miglioramento dell’efficienza energetica per gli Impianti di Climatizzazione Estiva;
 - B.2** Servizio Tecnologico con miglioramento dell’efficienza energetica per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione.
- **Gli Altri Servizi Tecnologici “C”**, a loro volta suddivisi in:
 - C.1** Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio;
 - C.2** Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale;
 - C.3** Servizio di minuto Mantenimento Edile.

Trasversali ai Servizi Operativi attivati, l’Assuntore eseguirà i Servizi di Governo “D”, suddivisi in:

- D.1** Certificazione energetica;
- D.2** Diagnosi Energetica;
- D.3** Misurazione e controllo;
- D.4** Sistema Informativo;
- D.5** Call Center;
- D.6** Programmazione e Controllo Operativo;
- D.7** Anagrafica Tecnica;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’Importo Massimo pari Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00), IVA esclusa.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, il valore degli Ordinativi di Fornitura raggiunga l’Importo Massimo citato, il Fornitore ha l’obbligo di prestare alle medesime condizioni della Convenzione, i servizi oggetto della stessa fino a concorrenza di un importo aggiuntivo (Plafond), IVA esclusa, pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

Atteso che il Fornitore è risultato aggiudicatario, oltre che del presente Lotto, anche dei Lotti 3 e 8 della gara di cui alle premesse, il medesimo Fornitore ha la facoltà di utilizzare, al fine di soddisfare le richieste di adesione o comunque gli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, il Plafond del Lotto 3 e/o 8, nel rispetto di condizioni, modalità, termini e limiti prescritti dal Capitolato



Tecnico.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I e dalle relative Regole di cui all'Allegato F. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo, nel Piano Tecnico Economico dei Servizi, nel Verbale di Consegna e/o negli Ordini di Intervento.

In particolare, l'Amministrazione per utilizzare la Convenzione ed attivare i Servizi dovrà seguire l'iter procedurale di seguito descritto:

- I. effettuare l'apposita Registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Sito delle Convenzioni ¹): <http://www.acquistinretepa.it/>;
- II. emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura relativa al Servizio di Audit Preliminare di Fornitura;
- III. valutare il preventivo di spesa relativo al Servizio di Audit Preliminare di Fornitura, consegnato dall'Assuntore;
- IV. emettere facoltativamente l'Ordinativo Preliminare di Fornitura per il Servizio di Audit Preliminare di Fornitura;
- V. valutare l'esito dell'Audit (Piano Tecnico Economico dei Servizi e la documentazione ad esso allegata), consegnato dall'Assuntore;
- VI. emettere facoltativamente l'Ordinativo Principale di Fornitura relativo ai Servizi richiesti;
- VII. formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi ordinati.

Il Fornitore, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura, dovrà:

- I. verificare e comunicare la validità formale della Richiesta Preliminare di Fornitura (e comunque prestare il supporto necessario per la corretta formalizzazione) relativo al Servizio di Audit Preliminare di Fornitura e

¹ Lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'articolo 26 della Legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione stipulata dalla medesima Consip S.p.A., ivi inclusa la presente.



concordare la data per il primo sopralluogo;

- II. effettuare il sopralluogo per il preventivo relativo al Servizio di Audit Preliminare di Fornitura;
- III. verificare la consistenza del volume lordo degli edifici oggetto del servizio indicata nella RPF, necessaria a preventivare il Servizio di Audit e comunicare all'Amministrazione il costo del Servizio di Audit;
- IV. dopo aver ricevuto l'Ordinativo Preliminare di Fornitura: effettuare tutte le attività relative al Servizio di Audit Preliminare di Fornitura necessarie per la redazione del Piano Tecnico Economico dei Servizi e della documentazione ad esso allegata;
- V. elaborare e trasmettere all'Amministrazione il Piano Tecnico Economico dei Servizi e la documentazione ad esso allegata;
- VI. recepire nel Piano Tecnico Economico dei Servizi e nella documentazione ad esso allegata le eventuali giustificate deduzioni dell'Amministrazione;
- VII. dopo aver ricevuto l'Ordinativo Principale di Fornitura: formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi ordinati ed eseguire i Servizi.

Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore con la propria organizzazione.

5. Più in dettaglio e ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione, attivazione e di utilizzazione della Convenzione si precisa quanto segue:

- (a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli contratti attuativi, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 3 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione Pubblica un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della Richiesta, salvo il caso in cui il Fornitore non comunichi tempestivamente e, comunque, entro i suddetti 7 (sette) giorni, la non validità della Richiesta Preliminare; resta in ogni caso inteso che, trascorsi i 7 (sette) giorni di cui sopra, e sempre che la Richiesta Preliminare di Fornitura rispetti i requisiti di validità indicati dal Capitolato Tecnico, il Fornitore si intenderà obbligato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico;
- (b) entro i termini previsti nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico dal ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione Pubblica il preventivo relativo al servizio di Audit Preliminare di fornitura.



- (c) In caso di accettazione del preventivo e di ricezione dell'Ordinativo Preliminare di Fornitura, il Fornitore dovrà eseguire le attività previste nel Servizio di Audit Preliminare di Fornitura e predisporre il Piano Tecnico Economico dei Servizi, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.4. L'Amministrazione, ricevuto il Piano Tecnico Economico dei Servizi entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, potrà: (i) accettarne il contenuto, aderendo alla Convenzione attraverso l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ovvero (ii) far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni tramite il Supervisore. In tale secondo caso, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il Piano Tecnico Economico dei Servizi modificato sulla base delle deduzioni alle menzionate osservazioni;
- (d) a seguito del ricevimento del PTE L'Amministrazione potrà, entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari:
- approvarlo, senza richiedere modifiche, scegliendo fra le due opzioni di durata (cinque o sette anni);
 - ovvero far pervenire, a mezzo del Supervisore, le proprie giustificate osservazioni all'Assuntore il quale dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni solari. Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione all'Amministrazione determinano l'applicazione della penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. A seguito del ricevimento del Piano Tecnico Economico dei Servizi (PTE) modificato, l'Amministrazione Contraente entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di consegna da parte dell'Assuntore potrà dare risposta allo stesso emettendo l'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero facendo ulteriori osservazioni. Le osservazioni al PTE potranno essere relative a tutte le sezioni dello stesso.
- Ove l'Amministrazione Contraente, entro il nominato termine di 40 (quaranta) giorni solari, non dia alcuna risposta, il PTE non si intenderà approvato e l'Amministrazione dovrà provvedere al pagamento della somma indicata nell'Ordinativo Preliminare di Fornitura secondo le modalità indicate al paragrafo 8.1. La validità del PTE è di 1 (uno) anno dalla data di emissione dell'Ordinativo Preliminare di Fornitura, pertanto l'Amministrazione non potrà emettere il successivo Ordinativo Principale di Fornitura oltre tale termine e comunque oltre il periodo di vigenza della Convenzione
- (e) qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore ha diritto al compenso per l'attività prestata;
- (f) a fronte dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, emesso entro 1 (uno) anno a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo Preliminare di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura nel termine concordato con l'Amministrazione Contraente e risultante dall'Ordinativo Principale di Fornitura e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.6.1 del Capitolato Tecnico;



- (g) nell'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione deve indicare la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte del Fornitore; tale data:
- i. qualora sia attivato il Servizio "A", la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte dell'Assuntore dovrà avvenire entro e non oltre l'avvio della stagione termica successiva. A tal proposito si considera come data di avvio della stagione termica il limite temporale previsto per l'esercizio degli Impianti Termici indicati all'art. 9, comma 2 del D.P.R. 412/93, attribuendo alla zona climatica F la data del 1 ottobre;
 - ii. qualora sia attivato il Servizio "B.2", tale data deve essere entro i 45 giorni successivi alla data di stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF);
- (h) entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Amministrazione Contraente e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito "Call Center" telefonico, con funzione minima di gestione delle chiamate e *tracking* delle richieste, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7.6.5 del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del medesimo Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'attivazione del Sistema Informativo, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7.6.4 del Capitolato Tecnico, contestualmente all'inizio di erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del medesimo Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà altresì consegnare entro 30 giorni successivi all'inizio dell'erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura, il primo Piano Operativo degli Interventi (cfr. paragrafo 7.6.6.2 del Capitolato Tecnico);
- (i) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino alla concorrenza dell'Importo Massimo Complessivo stabilito, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero dei servizi richiesti, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.5.1.
6. Le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi di Fornitura e negli Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
7. Si precisa che l'utilizzo della presente convenzione da parte delle Amministrazioni è subordinata a quanto segue.
- L'attivazione del Contratto di Fornitura, relativo al Servizio di Audit Preliminare di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti è subordinata all'emissione di un **Ordinativo Preliminare di Fornitura**, di seguito per brevità "**OFA**", nel quale L'Amministrazione ordina il Servizio di Audit Preliminare di Fornitura di almeno uno dei seguenti servizi:
- Servizio di Audit Preliminare di Fornitura dei Servizi Energetici "A", comprensivo dell'Audit Preliminare di Fornitura del Servizio Energia per gli



Impianti di Climatizzazione Invernale “A.1” e del Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale “A.2”;

- Servizio di Audit Preliminare di Fornitura del Servizio Tecnologico con miglioramento dell'efficienza energetica degli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione “B.2”.

Dopo aver ricevuto dall'Assuntore il Piano Tecnico ed Economico dei Servizi e la documentazione ad esso allegata, l'Amministrazione ha facoltà di:

emettere un **Ordinativo Principale di Fornitura**, di seguito per brevità “**OPF**”, nel quale L'Amministrazione deve ordinare almeno uno dei seguenti Servizi Operativi:

- Servizi Energetici “A”, comprensivo dei Servizi “A.1” Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale e “A.2” Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale;
- Servizio Tecnologico con miglioramento dell'efficienza energetica degli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione “B.2”. In tal caso il valore complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura, riferito ai 5 (cinque) o ai 7 (sette) anni, relativo al Servizio “B.2” e agli altri eventuali servizi ordinati, deve corrispondere necessariamente ad un importo complessivo a canone ed extra-canone non inferiore ai 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro, fatta salva la facoltà dell'Assuntore di accettare un **OPF** di importo inferiore.

8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 14/12/2012.

La Convenzione si intenderà comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi Ordinativi Preliminari di Fornitura ai quali non è stato dato seguito con Ordinativi Principali di Fornitura, Ordinativi Principali di Fornitura e/o Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura per un importo pari alla somma dell'Importo Massimo, del Plafond aggiuntivo e dei relativi incrementi fino a concorrenza del limite di cui all'art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985, salvo il ricorso al Plafond aggiuntivo dei Lotti 3 e 8 aggiudicati al medesimo Assuntore, laddove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato “A” Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui alla decorrenza del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della Convenzione l'Importo Massimo, anche eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di



fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, a seguito della valutazione del Piano Tecnico ed Economico dei Servizi, di cui al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico, avranno durata di 5 (cinque) anni o di 7 (sette) anni. In particolare, la durata di 5 anni o di 7 anni decorre dalla data di Presa in Consegna degli Impianti relativi al Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale, di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, fermo restando che nel caso in cui la stessa sia successiva alla data di prima accensione degli Impianti Termici effettuata dall'Amministrazione per proprio conto, la scadenza sarà automaticamente prorogata fino al termine della Stagione di Riscaldamento dell'ultimo anno di durata del Contratto stesso. La durata dei Servizi attivati mediante eventuali Atti Aggiuntivi, emessi obbligatoriamente entro la data di scadenza della Convenzione, non potrà essere superiore al termine di scadenza previsto per il primo servizio attivato nell'Ordinativo Principale di Fornitura.
3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16 comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).
4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica del Lotto in questione, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
5. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo



di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura e/o nell'Atto aggiuntivo e/o negli Ordini di Intervento.
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, alle modalità e nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico e dall'offerta del Fornitore, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: codice, importo, indirizzo dell'immobile, data di stipula, ecc.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di



rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Appendice 6 "*Flussi Datamart*" al Capitolato Tecnico.

4. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A., tramite accesso diretto telematico o su supporto informativo affidabile (CD-ROM), i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione, eventualmente integrate con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica.
3. Il Fornitore si impegna a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, un report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo contratto attuativo.

ARTICOLO 10



CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "D".
2. Le attività verranno remunerate in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra canone, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
3. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Avvio del servizio.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti con le modalità e le condizioni di rendicontazione e fatturazione di cui al Capitolato Tecnico paragrafi 8.4 e 8.5 e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sui seguenti conti corrente intestati al Fornitore:

Estremi Conti Correnti dedicati
Codice IBAN IT 65 E 01005 03218 000000020160 Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas, Ag. 18 – V.le C.Colombo 550, Roma
Codice IBAN IT 88 L 03069 05093 028427470161 Banca Intesa San Paolo, Filiale Roma Eur – Piazza Marconi 25/G, Roma
Codice IBAN IT 97 C 05696 03211 000003950X74 Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma Via Cesare Pavese 336
Codice IBAN IT 73 U 05584 03204 000000004230 Banca Popolare di Milano, Ag. 4 - Via Baldovinetti 156, Roma
Codice IBAN IT 33 A 01030 03215 000000813011 Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 15 – Viale dell'Arte 3, Roma
Codice IBAN IT 10 Q 03069 05093 100000000371 Banca Intesa San Paolo, Filiale Roma Eur – Piazza Marconi 25/G, Roma (C/C Agrigento)
Codice IBAN IT 09 R 02008 05346 000003499570 Banca Unicredit Banca di Roma, Filiale Roma Eur Ravà – Via Adolfo Ravà 124, Roma
Codice IBAN IT 75 C 05048 01607 000000010578 Banca Popolare Commercio e Industria, Ag. 7 Via La Spezia 1, Milano
Codice IBAN IT 33 N 07601 03200 000041696006 Bancoposta, Viale Europa 175, Roma
Codice IBAN IT 47 K 03336 01600 0000033899 Banca Credito Bergamasco, Ag. Milano Piazza Missori 3, Milano

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..



Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.

Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo di cui comma 1 del presente articolo verrà aggiornato nei modi e alle condizioni indicate al paragrafo 8.6 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 9.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, agli Atti Aggiuntivi e/o agli Ordini di Intervento. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, e agli atti citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun



Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 03/10/2012 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 1593/8200/551823/3062 - 2012 di importo pari ad Euro 6.728.787,88 (seimilionisettecentoventottomilasettecentottantasette/88), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 03/10/2012 e avente n. 1593/8200/551832/3063 - 2012 pari ad un importo di Euro 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento/00).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip



S.p.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A.R. rispettivamente i singoli Contratti e/o la Convenzione:

- a. in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
 - b. in caso di applicazione consecutiva per 3 (tre) trimestri di penali, con riferimento al Livello di Servizio come previsto nel Capitolato Tecnico;
 - c. nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure che comportino variazioni del corrispettivo, cioè della componente "M" dell'importo del canone del relativo servizio indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o dei relativi Atti Aggiuntivi, in misura superiore all'1% così come previsto nel Capitolato Tecnico;
 - d. negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione di parte del servizio di audit preliminare di fornitura, dei servizi operativi "A", "B" e "C" e dei servizi di governo "D".
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate. Rimane, tuttavia, inteso che non sarà autorizzato il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione al singolo Lotto.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture



stessi.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 06/12/2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom

Validità: dal 19-05-2011 al 19-05-2014

IL FORNITORE

Ing. Claudio Galli

C.F.: GLLCLD69S23H501A

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 22.03.2010 al 22.03.2013



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 06/12/2012

IL FORNITORE

Ing. Claudio Galli

C.F.: GLLCLD69S23H501A

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 22.03.2010 al 22.03.2013